

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

Articolo 1 – Ambito di applicazione e principi

1. Ai sensi della l.r. 6/2005, il regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti esterni della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Montescudaio.

2. L'affidamento degli impianti è finalizzato, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria del Comune, alla massimizzazione dello svolgimento di attività sportive, specie in forma associata.

Articolo 2 – Soggetti

1. Il Comune, ove non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

2. Se le procedure di selezione di cui agli articoli successivi hanno esito infruttuoso, il Comune può affidare la gestione delle strutture a soggetti diversi da quelli indicati al c. 1.

Articolo 3 – Criteri generali per l'affidamento e la gestione

1. Nella scelta del gestore e nelle modalità di gestione, il Comune adotta tra l'altro i seguenti criteri:

a) massimizzare la fruizione dell'impianto da parte di tutti i cittadini e in particolare delle persone che risiedono o comunque hanno il centro principale delle proprie attività nel territorio comunale, al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e lo svolgimento di attività attraverso le formazioni sociali.

b) priorità nell'utilizzo degli impianti a soggetti indicati dall'art. 2 con sede legale o attività abituale nel territorio comunale.

c) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta, con priorità per i soggetti indicati dall'art. 2 con sede legale o attività abituale nel territorio comunale.

2. Il Comune può conferire al gestore la programmazione dell'utilizzo degli impianti.

Articolo 4 – Modalità di affidamento della gestione

1. La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene, in via ordinaria, previa pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di un avviso, per quindici giorni.

2. L'avviso indica: l'impianto; le discipline sportive praticabili nell'impianto, anche come semplice tipologia; gli obblighi a carico del gestore e del Comune; le condizioni economiche; la durata del rapporto contrattuale.

3. E' possibile affidare la gestione di più impianti insieme.

4. Gli impianti utilizzati anche per attività di educazione fisica scolastica saranno dati in gestione nel tempo residuo, garantendo prioritariamente l'uso scolastico del bene.

Articolo 5 – Profili economici

1. Sulla base delle spese di gestione stimate e dell'obiettivo di massimizzare la fruizione degli impianti, il Comune stabilisce il canone che intende ricevere oppure il contributo che intende conferire per la gestione, la suddivisione dei proventi tariffari e la suddivisione dei costi delle utenze tra il Comune stesso e il gestore.

2. Può essere consentito al gestore di utilizzare spazi pubblicitari e gestire esercizi di ristoro e di vendita di beni inerenti all'attività sportiva, in conformità alla disciplina di legge.

Articolo 6 – Criteri di selezione del contraente

1. La scelta del gestore avviene sulla base di criteri economici e qualitativi.

2. Il criterio economico consiste negli elementi indicati all'art. 5.

3. Il criterio qualitativo consiste in:

a) esperienza nella disciplina sportiva prevista per l'impianto e di gestione di impianti destinati alla medesima attività sportiva;

b) radicamento sul territorio e affidabilità economico-gestionale;

c) l'esperienza nell'organizzazione di attività per i giovani, la prima infanzia, i disabili, gli anziani, l'agonismo, l'integrazione di categorie a rischio sociale.

d) progetto tecnico della gestione, anche in rapporto alla qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati.

Articolo 7 – Affidamento e gestione

1. L'affidamento avviene con determinazione del Responsabile dell'Area competente, che approva anche la convenzione.

2. La gestione avviene con personale qualificato, volontario o esterno, in regola con le normative vigenti in relazione a ciascuna tipologia di personale.

3. Il personale impiegato deve possedere le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche obbligatorie. Se personale è lavoratore devono essere rispettati i CCNL. Il Comune non risponderà del mancato rispetto di quanto sopra indicato e delle eventuali retribuzioni non corrisposte.

4. Il gestore deve dotarsi di una polizza assicurativa per danni a persone e cose, tra cui lo stesso impianto, derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione.

Articolo 8 – Tariffe, orari d'uso utenze

1. Le tariffe d'uso sono determinate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe che potranno essere ridotti per incentivare la diffusione della pratica sportiva. La Giunta comunale potrà variare le tariffe anche in corso di convenzione, valutando le richieste in tal senso del gestore.

2. La Giunta comunale potrà ridurre, fino ad azzerare, le tariffe in ragione della presenza nel territorio comunale della sede legale o della sede abituale delle proprie attività da parte del soggetto fruitore.

3. Gli orari d'uso sono concordati tra il Comune e il gestore. Il Comune può fissare un numero minimo di giorni o di ore di apertura.

Articolo 9 – Rendicontazione

1. Il gestore ha l'obbligo di rendicontare semestralmente al Comune i principali dati organizzativi e finanziari della gestione.

2. Il Comune può effettuare controlli per verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione.

Articolo 10 - Contenuti obbligatori della convenzione

La convenzione contiene i seguenti elementi:

- a) durata dell'affidamento, con un massimo di quattro anni;
- b) indicazione delle discipline sportive praticabili nella struttura, anche per semplice tipologia;
- c) modalità di accesso degli utenti;
- d) attività e oneri a carico del gestore;
- e) attività e oneri a carico del Comune;
- f) in materia di tariffe d'uso, obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dagli organi di governo comunale;
- g) modalità del controllo da parte del Comune;
- h) modalità di riscossione delle tariffe e di rendicontazione;
- i) modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune, sia da parte dell'affidatario;
- l) modalità di risoluzione;
- m) penali in caso di inadempienza;
- n) obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
- o) riserva di accesso gratuito per il Comune per le proprie iniziative, in un numero di giornate massimo.

p) riserva a favore del Comune di spazi pubblicitari.